



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1675/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1975/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 24 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1975/TFNSVE/2025-2026, 1975 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CALCIO CERTALDO (12380) contro la società ASD US GAMBASSI TERME (20640) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Mengoni Mattia (3757158), Signorini Alessio (3826196), Salerno Giacomo (4193142), Abbate Matteo (5830524), Bandini Samuele (5568744), Ciappi Matteo (4888883), Dini Guido (5638800) e Orlandini Matteo (5393404)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato per Mengoni Mattia in euro 180,00 (centottanta/00), per Signorini Alessio in euro 210,00 (duecentodieci/00), per Salerno Giacomo in euro 30,00 (trenta/00), per Abbate Matteo in euro 60,00 (sessanta/00), per Bandini



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Samuele in euro 150,00 (centocinquanta/00), per Ciappi Matteo in euro 120,00 (centoventi/00), per Dini Guido in euro 84,00 (ottantaquattro/00), per Orlandini Matteo, in euro 60,00 (sessanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 894,00 (ottocentonovantaquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai